



ISTITUTO COMPRESIVO

EL/7 C.D. MONTELLO – S.M. SANTOMAURO

Via G. Bartolo, 8 - 70124 Bari - Segreteria/Presidenza Tel. 080 504 6347 fax 080 504 6347
Via Vassallo, 16 - 70125 Bari - Segreteria Tel. 080/5013617 - Presidenza- Tel/Fax 080/5019000



Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

ART. 1 – COMPOSIZIONE E POTERI

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti, è istituito presso ogni istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e pertanto senza nessun compenso previsto per i membri.
2. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici.
3. Il Comitato è costituito dai seguenti componenti:
 - il dirigente scolastico che lo presiede;
 - tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
 - un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
4. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11, ossia sulla base di:
 - a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
5. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) dell'art.11 ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
6. Il comitato in ultimo valuta il servizio di cui all'art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

ART. 2 – CRITERI DI SCELTA DEI MEMBRI DEL COMITATO

1. I tre docenti componenti del Comitato sono scelti dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto nel rispetto del principio di rappresentanza, stabilito dalla O.M. n.267 del 1995 sugli istituti comprensivi, che al comma 4 dell'art.3, a proposito del comitato, aveva sancito che nella *"composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione verticalizzata"*.
2. A tal fine si precisa che questa istituzione scolastica risulta costituita da tre ordini di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
3. Si rispetterà il principio di rappresentanza, anche nella scelta dei due rappresentanti dei genitori, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei genitori appartenenti agli ordini di scuola con il maggior numero di alunni.

ART. 3 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA DEI DOCENTI

1. Servizio di ruolo negli ultimi 4 anni nella scuola.
2. Presumibile appartenenza nella scuola per i prossimi 3 anni.
3. Non essere Collaboratore del dirigente scolastico.

4. Partecipazione ad attività didattiche caratterizzanti le attività scolastiche e non quelle amministrative.
5. Presenza rilevante a scuola: non docenti con aspettative, semi-esoneri, ecc.
6. Nessuna sanzione disciplinare, passata in giudicato

ART. 4 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA DEI GENITORI

1. Essere in possesso di Diploma di istruzione secondaria di II grado o di Laurea o Laurea specialistica/magistrale o Diploma di Laurea.
2. Genitore di alunno frequentante la scuola.
3. Preferibilmente genitore di alunno della scuola per i prossimi 3 anni.
4. Non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso.
5. Essere in possesso del godimento dei diritti politici o possesso del permesso di soggiorno per i genitori stranieri.

ART. 5 – COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'O.M. 215/91, relativa all'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, il Collegio dei docenti designerà propri candidati, con votazione a scrutini segreto tra i propri componenti che avranno proposta la propria candidatura.
2. Nel collegio hanno diritto di voto tutti i docenti di ciascuna tipologia scolastica formante l'istituto comprensivo, sia a tempo indeterminato che determinato, in servizio il giorno delle votazioni.
3. L'elettorato passivo spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari ed in servizio in ciascuna tipologia scolastica (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) il giorno delle elezioni.
4. È possibile esprimere una sola preferenza.
5. Risulteranno eletti i docenti che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità fra candidati risulterà designato il docente con la maggiore anzianità di servizio. A parità di voti la scelta terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a. maggiore anzianità di servizio;
 - b. maggiore anzianità di servizio nella scuola;
 - c. maggiore età anagrafica;
 - d. sorteggio

ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il consiglio di Istituto sceglierà per il comitato di valutazione, con distinte votazioni a scrutinio segreto, un docente e due rappresentanti dei genitori.
2. Il docente sarà eletto, con votazione a scrutini segreto, tra i docenti che avranno avanzato la propria candidatura, nel rispetto del principio di cui al precedente art. 2.
3. I genitori saranno eletti, con votazione a scrutini segreto, tra i genitori che avranno avanzato la propria candidatura, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2.
4. È possibile esprimere una sola preferenza.
5. Risulteranno eletti, per componente, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti tra i docenti la scelta avverrà a norma del precedente art. 5 comma 5. A parità di voti tra i genitori la scelta terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a. genitore di alunno frequentante la classe inferiore;
 - b. genitore componente del consiglio di istituto
 - c. genitore componente del consiglio di classe in qualità di rappresentante
 - d. sorteggio

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CONDIDATURE

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento sarà diffusa apposito avviso per la presentazione delle candidature dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti.
2. Nell'avviso saranno definiti le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18 gennaio 2016. La delibera assume il numero 20 ed è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

APPENDICE

Nota esplicativa delle caratteristiche del Comitato di Valutazione (art. 1 c. 129 L. n. 107/2015)

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso "Comitato per la valutazione dei docenti" ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta "legge buona scuola".

Il comma 129 dell'art.1 della Legge n.107/2015 stabilisce:

(a) la composizione del comitato

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici;
- sarà presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

(b) i compiti del comitato:

- **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11, ossia sulla base di:
 - a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- esprime il proprio **parere sul superamento del periodo di formazione e di prova** per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato **valuta il servizio** di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Il comma 129 elimina dal vecchio articolo 11 del D.Lgs. 297/1994:

- *scompaiono i membri supplenti* salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all'individuazione di un suo sostituto;
- *non è previsto un segretario* all'interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell'organo non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade al contrario negli altri organi a livello di circolo o di istituto. E' stato infatti soppresso il comma 7 che così fissava "le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso".
- come indicato nel nuovo comma 2 lett.a) i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma "**scelti**" rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto e precisamente:
 - il **collegio dei docenti** sceglie due dei tre docenti del Comitato;
 - il **consiglio d'istituto** sceglie il terzo docente e i due genitori (per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione);
 - l'**Ufficio Scolastico Regionale (USR)** individua il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito

Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito, i quali dovrebbero essere condivisi all'intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all'albo.